



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Roma, 13 aprile 2006

CIRCOLARE N. 2006/12680/GIOCHI/ADI

Agli Uffici regionali
dei Monopoli di Stato

Loro sedi

Al Comando Generale
della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 51

00162 Roma

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Via A. Depretis

00184 Roma

Oggetto: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006).

Il legislatore, in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2006, avvenuta con legge 23 dicembre 2005, n. 266, è tra l'altro intervenuto modificando la disciplina di cui all'articolo 110, comma 9, del T.U.L.P.S..

A tal riguardo, si reputa opportuno fornire agli Uffici in indirizzo i seguenti chiarimenti e le relative istruzioni operative.



- **OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL NULLA OSTA SULL'APPARECCHIO**

Tra le modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2006 è da notare l'obbligo, posto a carico dell'esercente e del gestore, ormai espressamente dichiarato dalla norma, di esporre su tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S. gli originali dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.

In particolare, è obbligatoria l'esposizione:

- del nulla osta di distribuzione, in copia conforme all'originale rilasciato dall'ufficio regionale AAMS competente per territorio;
- del nulla osta di messa in esercizio in originale rilasciato da AAMS.

Quanto appena detto viene chiarito dall'art. 110, comma 9, lettera f), T.U.L.P.S. che sanziona espressamente la mancata apposizione dei titoli autorizzatori, prevedendo la sanzione amministrativa (da 500 a 3.000 euro, per ciascun apparecchio).

Il comma 9, lettera d) ed f), nonché il comma 9 bis, dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., così come riformulati dalla finanziaria per il 2006, operano, sul piano sanzionatorio, una espressa distinzione tra la *mancata apposizione* ed il *mancato rilascio* dei nulla osta, disponendo, nel primo caso, l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, nel secondo, oltre alla sanzione pecuniaria, il sequestro dell'apparecchio, ex articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, onde procedere poi alla confisca di cui all'articolo 20 della nominata legge n. 689 del 1981.

Pertanto, l'omessa apposizione o l'apposizione della copia fotostatica dei titoli autorizzatori, qualora i nulla osta risultino comunque rilasciati, non comportano il sequestro dell'apparecchio, ma esclusivamente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Il verbale di sequestro sarà notificato all'esercente del locale dove è installato l'apparecchio, al proprietario dell'apparecchio ed al concessionario al quale è stato rilasciato il nulla osta di messa in esercizio, corrispondente all'identificativo dell'apparecchio stesso.

Per quanto più in particolare concerne l'istanza di dissequestro degli apparecchi che, per qualunque motivo, sono sottoposti a sequestro amministrativo, questa deve essere presentata all'ufficio regionale competente per territorio.

Legittimati a presentare l'istanza all'ufficio regionale competente, sono il concessionario, al quale è stato rilasciato il nulla osta di messa in esercizio ed il gestore proprietario dell'apparecchio, salvi ovviamente i casi in cui la titolarità del nulla osta e la proprietà dell'apparecchio insistano in capo allo stesso soggetto.

- **MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO EX ARTICOLO 110, COMMA 9 T.U.L.P.S.**

Il legislatore, in occasione della legge finanziaria 2006, ha previsto la depenalizzazione di taluni dei reati di settore, trasformandoli in illeciti amministrativi e sottraendoli, in tal modo, alla competenza della giustizia penale.

Gli effetti della *depenalizzazione* operano in relazione al futuro, vale a dire per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della norma depenalizzatrice: l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'intervenire in modifica al dettato normativo recato dall'articolo 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha espressamente previsto, al comma 547, per le violazioni di cui al richiamato articolo 110, comma 9 del T.U.L.P.S., commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, l'applicazione delle disposizioni vigenti al tempo della loro commissione.

Il sistema sanzionatorio post-finanziaria 2006, è quindi regolato - oltre che dalle note disposizioni recate all'articolo 39 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni - dalla nuova disciplina dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. (che si ritiene utile evidenziare e dettagliare nella tabella allegata alla presente nota).

Per quanto attiene al mancato collegamento alla rete telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., si precisa che tale situazione realizza la fattispecie sanzionata dal comma 9, lettera c), del menzionato articolo 110.

Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad apparecchi non conformi collegati alla rete telematica, ovvero apparecchi installati ma non collegati alla rete telematica e, pertanto, non "riposti in magazzino", la sanzione di cui al citato comma 9, lettera c, può trovare applicazione anche nei confronti del concessionario, previa verifica - a cura dell'Ufficio procedente - della relativa responsabilità.

Come evidenziato nelle tabelle allegate, allorquando venga accertata una delle violazioni ex articolo 110, comma 9, lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, lett. e), la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni. A tal fine, l'organo accertatore avrà cura di fornire



tempestivamente all'Ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente gli atti relativi all'avvenuto accertamento.

In merito all'applicazione della citata sanzione ex comma 9, lett. e), la stessa, conformemente alla *ratio* sottesa all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, opera in presenza di un accertamento che abbia carattere di definitività, non appellabile, quindi, da parte del destinatario.

Per le stesse violazioni va, inoltre, operato - ex articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il sequestro dell'apparecchio, onde procedere poi - nei confronti del proprietario del bene colpito - alla confisca di cui all'articolo 20 della nominata legge n. 689 del 1981. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

Si ricorda, inoltre, che, per le sanzioni amministrative su menzionate, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo dell'importo massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento è ammesso se effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, così come disposto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

Si sottolinea che il versamento della sanzione in misura ridotta va effettuato tramite apposito "modello F 24 accise" - Sez. Accise Monopoli.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 110, commi 10 e 11, del T.U.L.P.S., l'organo accertatore deve provvedere tempestivamente alla trasmissione degli atti alle Autorità competenti.

IL DIRETTORE
Antonio Tagliaferri

Norma fonte art. 110 T.U.L.P.S.	Condotta sanzionata	Autore della condotta	Sanzione amministrativa pecuniaria	Sanzioni ulteriori
Comma 8 bis,	Consentire l'uso di apparecchi di cui al comma 6, a minori di anni 18.	Titolare del pubblico esercizio.	Da 500 a 3.000 euro	Chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni (a cura dell'Autorità competente).
Comma 9, lett. a) ed e); comma 9 – bis.	Produzione od importazione di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 - da destinare all'uso sul territorio nazionale - non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi.	Produttore e/o importatore.	Da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio.	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (c. 9 – bis). È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e).
Comma 9, lett. b) ed e); comma 9 – bis.	Produzione od importazione di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 - da destinare all'uso sul territorio nazionale - sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.	Produttore e/o importatore	Da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (c. 9 – bis). È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).
Comma 9, lett. c) ed e); comma 9 – bis.	Distribuire, installare o consentire l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi.	Chiunque distribuisce, installa apparecchi, ovvero il titolare del pubblico esercizio o responsabile del circolo privato dove sono in funzione gli apparecchi, nonché il concessionario	Da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (c. 9 – bis). È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).

Norma fonte art. 110 T.U.L.P.S.	Condotta sanzionata	Autore della condotta	Sanzione amministrativa pecuniaria	Sanzioni ulteriori
Comma 9, lett. c), secondo periodo ed e); comma 9 – bis.	Corrispondere, a fronte delle vincite, premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.	Titolare del pubblico esercizio o responsabile del circolo privato o dell'associazione dove sono in funzione gli apparecchi	Da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (c. 9 – bis). È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).
Comma 9, lett. d) ed e); comma 9 – bis.	Distribuire, installare o consentire l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti.	Chiunque distribuisce, installa gli apparecchi, ovvero il titolare del pubblico esercizio o responsabile del circolo privato dove sono in funzione gli apparecchi.	Da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.	Confisca degli apparecchi, ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (c.9 – bis). È preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni (lett. e)).
Comma 9, lett. f);	Mancata apposizione sull'apparecchio dei titoli autorizzatori.	Titolare del pubblico esercizio o responsabile del circolo privato o dell'associazione dove sono in funzione gli apparecchi; gestore.	Da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.	